

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo Ufficio IV — Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

IL DIRIGENTE

VISTO l'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, che assegna agli Uffici Scolastici Regionali la competenza «al reclutamento [...] del personale scolastico»;

VISTO il T.U. sulla scuola decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297; VISTO il D.L.29 ottobre 2019, n.126, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159 ed in particolare l'articolo 1;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche -integrazioni;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n.60 del 10 luglio 2020 con cui il Ministero dell'Istruzione ha istituito le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le graduatorie d'Istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124, regolamentando le procedure per il conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo della scuola;

VISTO il Decreto Ministeriale n.51 del 03.03.2021 con cui il Ministero dell'Istruzione ha disposto che "Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.

VISTE le istanze prodotte dal personale interessato per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia valide per l'Ambito territoriale di Chieti;

VISTO il decreto n.14885 del 9.08.2021 con cui questo Ufficio ha pubblicato le GPS - posto comune e sostegno – del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di l° e II° grado e personale educativo valide per l'A.S. 2021-2022 per l'Ambito territoriale di Chieti;

CONSIDERATO che questo Ufficio in applicazione dell'art.1 del D.M.n.51 del 03/03/2021 ha ritenuto di dover procedere all'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di quei candidati che avendo conseguito all'estero un titolo di abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno, non hanno ancora conseguito il riconoscimento del titolo in Italia; 2

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca, prot. AOODGSINFS n.25348 del 17 agosto 2021, ai sensi della quale alcuni titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti in Romania e in Spagna sono privi di validità;



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo Ufficio IV — Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

VISTO il proprio dispositivo prot. AOOUSPCH-PE n.15734 del 20/08/2021 con il quale è stata disposta la cancellazione dagli elenchi aggiuntivi GPS I fascia dei docenti in possesso del titolo di specializzazione estero sul sostegno non valido;

VISTO il ricorso R.G. n. 10392/2021 prodotto al TAR Lazio con cui i ricorrenti Alessandra Paolini, Mancini Andrea, Di Boscio Luca e Di Boscio Augusto hanno impugnato, con contestuale istanza cautelare di sospensiva, l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia in quanto in possesso di specializzazione per l'insegnamento del sostegno conseguita all'estero, ma priva del riconoscimento ministeriale;

VISTO l'ordinanza n. 6404/2021 con cui il TAR Lazio ha accolto l'istanza cautelare prodotta contestualmente al ricorso R.G. n. 10392/2021, sospendendo i decreti di esclusione impugnati e per l'effetto dispone che il Ministero, nelle more della definizione del giudizio di merito, provveda al reinserimento "con riserva" dei ricorrenti negli elenchi aggiuntivi delle GPS per l'A.S.2021/2022 fino alla definizione dei procedimenti di riconoscimento dei titoli di abilitazione dagli stessi conseguiti all'estero;

RITENUTO di dover dare applicazione all'ordinanza cautelare Tar Lazio n. 6404/2021

DISPONE

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, il reinserimento "con riserva" negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia per l'Ambito Territoriale di Chieti dei docenti sottoindicati, nei limiti di quanto disposto dall'ordinanza TAR Lazio n.6404/2021:

Nominativo	Data nascita	Classe di concorso
Paolini Alessandra	10/05/1975	ADSS
Mancini Andrea	17/11/1973	ADSS
Di Boscio Luca	23/03/1979	ADSS
Di Boscio Augusto	01/08/1974	ADSS

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

Il Dirigente Maristella Fortunato

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa